

XIII. Competenz der Bundesbehörden. Compétences des autorités fédérales.

1. Des Bundesgerichtes. — Du Tribunal fédéral.

Vergl. N° 89.

68. *Sentenza 1° febbrajo 1875 nella Causa von Mentlen, Magatti e Gatti.*

a) Con decreto 5 dicembre 1874 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino convocava i comizi di circolo per il giorno 21 febbrajo 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della Costituzione cantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5 candidati ai Tribunali distrettuali, e c) l'Ufficio di pace del circolo, richiamando nel § 2 del 2° art. di detto decreto, per la erezione dei rispettivi cataloghi, l'attenzione delle Municipalità ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione federale ai cittadini svizzeri domiciliati o dimoranti nei rispettivi Comuni ;

b) Contro tale decreto ricorsero, con memoria 16 detto mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von Mentlen, Magatti e Gatti adducendo le ragioni seguenti : Sembra che il Governo ticinese opini avere già pel fatto dell'accettazione della Costituzione federale tutti i cittadini svizzeri domiciliati o dimoranti nel Cantone acquistato il diritto di voto anche in affari cantonali e comunali, ed essere di conseguenza abrogate tutte quelle disposizioni delle leggi cantonali, le quali con *tale* articolo del Patto federale si trovavano in disaccordo. Una tale interpretazione non pare però potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione. Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie dica essere abrogate tutte le disposizioni contenute nelle costituzioni e leggi cantonali che si trovano in urto colla nuova costituzione federale, pure questo articolo non ha forza d'applicazione relativamente a quella parte della legislazione cantonale, la

quale dev'essere da *leggi* federali sostituita. Qualora l'art. 43 della costituzione federale venisse già fin d'ora applicato nel Cantone Ticino, ne seguirebbe per questo Cantone l'esclusione dal diritto di *referendum* circa la legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in affari politici, la qual legge si sta appunto dibattendo in seno ai Consigli della Confederazione ;

c) Il Consiglio di Stato del cantone del Ticino basa la difesa del suo decreto al chiaro testo dell'art. 53 della costituzione federale, il quale non abbisogna di alcuna legge federale speciale per entrare in vigore. Che se il progetto di legge sul diritto di voto dei cittadini svizzeri ha letteralmente riassunto un tale articolo, questo non vuol dire certamente, che l'articolo stesso non entrerà in vigore se non colla sanzione della citata legge, imperocchè tale riassunzione non ebbe evidentemente altro scopo fuor quello di radunare insieme tutti i principj regolanti il diritto di voto ;

d) Il Consiglio federale ha trasmesso il ricorso, per la relativa evasione, al Tribunale federale, partendo esso dall'idea, che i ricorrenti domandino non tanto una interpretazione dell'art. 43 della costituzione federale, quanto la soluzione della questione, se questo articolo sia entrato in vigore immediatamente coll'accettazione della costituzione federale, o se abbisogni invece per la sua entrata in vigore della promulgazione di una legge federale ; che quindi il ricorso si riferisca piuttosto all'art. 2 delle disposizioni transitorie ; spettarne conseguentemente la decisione non al Consiglio, ma al Tribunale federale ;

Considerando, in linea il diritto, che :

1. Laddove nel caso concreto non fosse soltanto controverso, se l'art. 43 della costituzione federale sia già entrato in vigore o non ancora, ma si trattasse eziandio della questione materiale a vedere, se quell'articolo della costituzione federale accordi, o meno, ai cittadini svizzeri domiciliati anche in affari cantonali e comunali il diritto di voto dopo un domicilio di 3 mesi, — non vi potrebb'essere alcun

dubbio, in presenza dell'art. 59 lett. *b* ciff. 5 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale, che l'evasione di tale ricorso spetterebbe al Consiglio federale. Ma siccome però i ricorrenti non contestano, nè potrebbero con ragionevolezza contestare, che quell'articolo accorda infatti ai cittadini svizzeri domiciliati, dopo un domicilio di 3 mesi, il diritto di voto anche in affari cantonali e comunali, ed impugnano anzi *unicamente* il fatto, o l'asserzione, che tale disposizione sia di già entrata in vigore, e che di conseguenza una tale questione pare senza dubbio rivestita del carattere giuridico-costituzionale, così non v'è ragione pel Tribunale federale a dichiararsi incompetente. Tanto nell'art. 113 della costituzione federale, quanto nell'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, sono riservate soltanto alcune determinate classi di ricorsi, sotto il titolo di conflitti *amministrativi*, alla decisione del Consiglio federale, rispettivamente dell'Assemblea federale, e devesi dunque ritenere — col Consiglio federale — che le dette classi non ponno venir estese al mezzo di un'allargante interpretazione.

2. Per ciò che riguarda il merito del ricorso, ordina l'articolo 2° delle disposizioni transitorie della nuova costituzione federale, che quei dispositivi delle leggi federali, dei concordati, delle costituzioni e leggi cantonali, che sono in contraddizione colla nuova costituzione federale, restano fuori di vigore coll'accettazione della medesima, o coll'emanazione delle leggi federali in essa previste. Tutti gli articoli della costituzione federale sono quindi coll'accettazione della stessa entrati in vigore ed abrogati invece gli opposti dispositivi cantonali, in quanto però non sia prevista negli articoli della costituzione federale medesima la emanazione di una legge federale, rispettivamente non sia stato riservato alla Confederazione il diritto di emanare delle leggi federali sopra determinate materie.

3. Fra questi articoli, che prevedono l'emanazione di una legge federale, non figura però l'art. 43 della costituzione

federale. Lo stesso articolo stabilisce invece nel 5° alinea, in modo assoluto e decretorio, che il cittadino svizzero domiciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e comunali dopo un domicilio di 3 mesi; una tale disposizione è quindi già coll'accettazione della nuova costituzione federale, conformemente cioè al decreto federale del 29 maggio, con quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia stata letteralmente riassunta nella legge federale del 24 dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia politica, è per la questione attuale di nessuna entità; imperocchè, come osserva a buon diritto il Governo ticinese, una tale riassunzione non ebbe altro scopo fuor quello di viemmeglio completare la legge. Così fu pure, ad esempio, riassunto nella legge federale sul matrimonio ecc. l'art. 54 della costituzione federale, ed è però chiaro e certo, che quest'articolo entrò già in vigore coll'accettazione della costituzione medesima.

4. Per lo converso, il diritto di voto dei *dimoranti* non è stato regolato dalla costituzione federale, ma è prevista invece dall'art. 47 della costituzione medesima la pubblicazione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi che questa legge federale non sia entrata in vigore, sussistono tuttavia le leggi cantonali che regolano il diritto di voto dei dimoranti; per cui, se il decreto del Governo ticinese dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della costituzione federale anche ai *dimoranti*, il ricorso dei petenti sarebbe sicuramente fondato.

Il Tribunale federale
ha giudicato e giudica:

1. È respinto, come privo di fondamento, il ricorso di cui sopra, in quanto si riferisce al diritto di voto dei *domiciliati*, ed è invece dichiarato fondato e quindi ammesso, in quanto il Decreto del Governo ticinese dovesse accordare diritto di voto in affari cantonali e comunali anche ai *dimoranti*, contrariamente alla costituzione ed alle leggi del Cantone del Ticino.
